

Provincia Varese - Settore Ecologia ed energia

Provvedimento n. 3894 del 22/12/2014 - Rinnovo a favore del Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino del diritto di utilizzare le acque del fiume Ticino, nella misura di 10 moduli, a scopo irriguo a mezzo della Gora Molinara.

PROVINCIA DI VARESE
SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA

Provvedimento n. 3894 del 22/12/2014

Rinnovo a favore del Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino del diritto di utilizzare le acque del fiume Ticino, nella misura di 10 moduli, a scopo irriguo a mezzo della Gora Molinara.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”;
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920 “Approvazione del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche”;
- il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici” e il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. n. 1 del 05/01/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997)”;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107 commi 2 e 3;
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. VII/2244 del 29/03/2006;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po” adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 1/2010 del 24/02/2010 ed approvato con D.P.C.M. 08/02/2013;

VISTI ALTRESI'

- il D.M. LL.PP. n. 3599 del 12/04/1935 con il quale venne riconosciuto al Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino, sino al 31/01/1947 e subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni indicati nel Disciplinare n. 2778 del 15/12/1934, il diritto di utilizzare le acque del fiume Ticino, a mezzo della Gora Molinara, nella misura di moduli 15, ivi compreso l'apporto delle fontane di Castelnovate, per produrre sui successivi salti di m. 1,48 (Molino di Ferno), m. 1,61 (Molino dei Molinelli), m. 1,53 (Molino Gaggio), m. 1,41 (Molino Molinaccio) e m. 1,58 (Molino Nuovo) la complessiva potenza di HP 152,20 e di utilizzare una parte di detta competenza e cioè mod. 7,20 per l'irrigazione di ha 120 di terreno nei comuni di Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo e venne inoltre accordata la Concessione in via di sanatoria e precaria per l'impianto del Molino Parravicino (salto di 1,39 m e potenza di 27,80 HP) nonché per la sostituzione di due delle quattro ruote del Molino Molinaccio con una turbina utilizzante un salto di 2,20 m con conseguente produzione di 7,9 HP nominali in più della potenza riconosciuta per antico uso;
- il D.M. n. 5628 del 03/10/1941 con il quale venne concesso al Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni indicati nei Disciplinari n. 3933 del 15/03/1941 e n. 3979 del 14/05/1941, mantenendo inalterate le portate derivate e gli usi, nonché l'originaria scadenza dell'utenza, di aumentare il salto del Molino Molinaccio a 3,56 m, producendo in esso una potenza di HP 71,20 invece di HP 36,10, e di derivare dalla Gora mod. 0,60 di acqua per l'irrigazione di ha 46 di terreno nei comuni di Nosate e Lonate Pozzolo mediante sollevamento;
- la nota in data 02/08/1946 con la quale il Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino inoltrò al Ministero dei LL.PP. istanza di rinnovo dell'utenza negli stessi termini dei precedenti Decreti e Disciplinari;
- la Legge n. 42 del 08/01/1952 che dispose la proroga di quindici anni delle Concessioni di piccole derivazioni scadute dopo il 10/06/1940 e non ancora rinnovate, nonché la Legge n. 53 del 02/02/1968 e la Legge n. 228 del 24/05/1978 che prorogarono rispettivamente di 15 anni e di ulteriori 5 anni la durata delle utenze già oggetto della precedente proroga;
- gli atti dell'istruttoria a suo tempo esperita dal Ministero dei LL.PP. sull'istanza di rinnovo del 02/08/1946 e mai conclusa, ed in particolare il verbale della vista locale effettuata il 27/03/1962 e la relazione d'istruttoria datata 25/02/1966;
- le ulteriori istanze di rinnovo del Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino datate 08/11/1961, 31/01/1985, 20/06/1990 e 12/05/2006;

RICHIAMATA

- l'istanza presentata alla Provincia di Varese in data 27/10/2010, in atti prot. n. 109303 del 04/11/2010, con la quale il Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino (C.F. 91006620123), con sede legale a Lonate Pozzolo (VA) in Via Garibaldi, n. 3, ha richiesto di procedere al rinnovo del proprio diritto per il solo uso irriguo e nella misura di 10 moduli (1.000 l/s);

RILEVATO CHE

- la produzione di forza motrice nei mulini ubicati lungo il corso della Gora Molinara è cessata da circa trent'anni;
- la superficie potenzialmente irrigabile, a seguito della costruzione della centrale idroelettrica di Tornavento e del relativo canale e del progressivo abbandono di diversi appezzamenti, è ora ridotta a circa 60 ha nei comuni di Vizzola Ticino (VA) e Lonate Pozzolo (VA), ma che il mantenimento di una portata di almeno 10 moduli è indispensabile per garantire il corretto funzionamento idraulico del sistema irriguo;
- la portata di competenza della Gora Molinara è derivata dal fiume Ticino in comune di Somma Lombardo (VA) - località Panperduto a mezzo delle opere di presa del Canale Eugenio Villorosi,

oggetto di altro provvedimento di Concessione in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese, è immessa e vettoriata nel Canale Industriale alimentante l'impianto idroelettrico di Vizzola Ticino (VA), in concessione alla Società Enel Green Power S.p.A. e oggetto di altro provvedimento, ed è erogata nell'alveo della Gora Molinara direttamente dal bacino di carico della centrale di Vizzola mediante tubazione dedicata;

- la vecchia presa diretta dal fiume Ticino ubicata in comune di Vizzola Ticino - località "Barbelera" risulta invece da decenni inattiva e ne viene prescritta la sua dismissione;
- le acque residue e di colò od esuberanti le necessità irrigue sono fatte defluire esclusivamente nel ramo abbandonato del Naviglio Grande, al quale sono convogliate nei pressi dello scaricatore "Croce", anche allo scopo di alimentare la Roggia Molinara di Castano in provincia di Milano;

DATO ATTO CHE

- la predetta portata di 10 moduli (1.000 l/s) ad uso irrigazione non eccede la soglia di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933; l'utenza in argomento si configura pertanto quale piccola derivazione, per le quali la competenza in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi e concessori è posta in capo alla Provincia, secondo quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
- la derivazione in oggetto assume inoltre carattere di interregionalità essendo l'opera di presa del Panperduto localizzata in un tratto del fiume Ticino che segna il confine tra Regione Lombardia e Regione Piemonte;
- ai sensi dell'art. 89, comma 2 del D.lgs. 112/1998, le Concessioni di interesse interregionale sono assentite d'intesa tra le Regioni interessate;
- al fine di disciplinare i procedimenti amministrativi per l'acquisizione dell'intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale, tra Regione Lombardia e Regione Piemonte è stato sottoscritto nel 2004 il Protocollo d'Intesa *"Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*;
- sulla base del succitato Protocollo d'Intesa, l'Autorità concedente nel caso in esame è individuata nella Provincia di Varese mentre l'Autorità cointeressata è la Regione Piemonte;

CONSIDERATO CHE

- il succitato Protocollo d'Intesa (punto 3.2) rimanda ad un successivo atto integrativo, che dovrà essere approvato dalle due Giunte Regionali, le modalità di quantificazione e riparto dei canoni e sovracani per l'utilizzo delle acque di interesse interregionale;
- detto atto integrativo non risulta essere stato ancora assunto dalle rispettive Giunte Regionali;
- in ogni caso il Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino resta obbligato a versare alla Tesoreria della Regione Lombardia l'annuo canone demaniale, quantificato in ragione dell'uso e della portata assentita, secondo gli importi vigenti nel territorio regionale lombardo ove avviene il prelievo e l'uso dell'acqua;
- sarà cura di Regione Lombardia, una volta condivise ed assunte dalle Giunte Regionali le modalità di ripartizione dei proventi delle acque di interesse interregionale, provvedere a ripartire con Regione Piemonte una quota di quanto introitato per il rinnovo del diritto di utilizzare le acque del fiume Ticino assentito con il presente provvedimento;

RICHIAMATI

- gli atti dell'istruttoria esperita dalla Provincia di Varese (verbale della Conferenza di Servizi del 23/02/2011, in atti prot. n. 21623 del 03/03/2011, verbale di sopralluogo del 07/08/2012 e verbale

della Conferenza di Servizi del 19/12/2012, in atti prot. n. 520 del 03/01/2013);

- la relazione d'istruttoria datata 05/03/2013, in atti prot. n. 20800 pari data;

RILEVATO ALTRESI' CHE

- le aree attraversate dalla Gora Molinara, peraltro interamente ricomprese all'interno del Parco naturale della Valle del Ticino e della Z.P.S. IT2080301 "Boschi del Ticino", presentano notevole valenza di tipo paesaggistico e naturalistico cui contribuisce in maniera sostanziale e per molti versi imprescindibile la presenza della Gora medesima. Il mantenimento di una adeguata portata nella Gora rappresenta dunque, ancor prima che una necessità per il corretto funzionamento del sistema irriguo, una componente essenziale per la tutela dell'ecosistema e la preservazione del contesto paesaggistico esistente e del suo valore estetico e tradizionale;
- per le motivazioni sopra richiamate, risultano comunque persistere i fini della derivazione e non appaiono ostare superiori ragioni di pubblico interesse al rinnovo dell'utenza per il solo uso irriguo e per la portata massima (continua), estiva e jemale, di moduli 10 (1.000 l/s) per irrigare un comprensorio di 60 ettari nei comuni di Vizzola Ticino (VA) e Lonate Pozzolo (VA), come risulta dalla relazione del Dicembre 2009 a firma della Dott.ssa Cristina Troietto;
- la portata massima di moduli 10 deve intendersi misurata a valle del sottopasso del vecchio canale di scarico della centrale di Vizzola Ticino, e cioè a valle dell'innesto con il ramo che conduce le acque delle fontane di Castelnovate, ed è quindi comprensiva dell'apporto di tali fontane;

DATO ATTO CHE

- a partire dall'anno 2009, i rilasci delle portate di D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) del fiume Ticino alla sezione del Panperduto sono effettuati in attuazione del *"Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, le Province di Novara, Varese, Milano e Pavia, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'Ente di Gestione Parco del Ticino piemontese, il Consorzio del Ticino, per l'avvio di una sperimentazione sul Deflusso Minimo Vitale nel fiume Ticino"*;
- durante la fase di sperimentazione e per tutta la durata prevista dal succitato Protocollo di Intesa, i rilasci assumono valore di deroga rispetto al valore di D.M.V. idrologico quantificato alla sezione del Panperduto in 28 mc/s;
- al termine della sperimentazione e sulla base delle risultanze della medesima potrà essere definito l'effettivo valore del D.M.V. sito-specifico in alternativa all'applicazione del valore di 28 mc/s; eventuali variazioni in aumento della portata di D.M.V. che dovessero essere disposte dalle Autorità competenti nel corso degli anni potranno comportare l'adeguamento dei valori delle portate media e massima di Concessione;
- la scala di risalita della fauna ittica ubicata presso il bacino di carico del Panperduto dovrà essere comunque costantemente alimentata con una portata di 500 l/s;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 30316 del 25/07/2003 l'Agenzia del Demanio ha comunicato che non risultano pendenze insolute da parte del Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino in relazione al pagamento dei canoni demaniali a favore dello Stato (fino al 31/12/2000);
- risultano altresì corrisposti i canoni demaniali di competenza della Regione Lombardia per gli anni dal 2001 al 2014;

ATTESO CHE

- con nota prot. n. 4680 del 25/03/2013, Regione Piemonte, in qualità di Autorità cointeressata, ha espresso, ai sensi del punto 2.4 del Protocollo d'Intesa, la propria condivisione in linea tecnica (intesa tecnica) sull'istruttoria compiuta dalla Provincia di Varese;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la ripartizione dei canoni per l'uso delle acque oggetto del presente provvedimento avverrà sulla base degli accordi che saranno stipulati tra Regione Lombardia e Regione Piemonte, senza che ciò debba comportare pregiudizio nei confronti del Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino, dal momento che l'istanza del Consorzio è stata positivamente valutata dalla Pubblica Amministrazione e nulla osta al rinnovo dell'utenza alla luce della normativa nazionale e regionale in materia di utilizzazione e tutela delle acque pubbliche;

RICHIAMATI

- il Disciplinare sottoscritto in data 20/08/2014, prot. n. 66418, e registrato a Varese il giorno 26/08/2014 al n. 2258 - Serie 3, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il rinnovo dell'utenza;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Qualitativa e Qualitativa delle Acque della Regione Piemonte n. 337 del 27/11/2014 con il quale viene espresso parere favorevole all'intesa con la Provincia di Varese in ordine al rinnovo dell'utenza in argomento;

ATTESTATA

- la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DISPONE

- 1) salvi i diritti di terzi, di accordare al Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino (C.F. 91006620123), con sede legale a Lonate Pozzolo (VA) in Via Garibaldi, n. 3, il rinnovo del diritto di utilizzare le acque del fiume Ticino nella misura media e massima, estiva e invernale, di moduli 10 (1.000 l/s), ivi compreso l'apporto delle acque delle fontane di Castelnovate, per l'irrigazione di ha 60 di terreno nei comuni di Vizzola Ticino (VA) e Lonate Pozzolo (VA);
- 2) che la derivazione potrà essere praticata per la durata di ulteriori anni 40 (quaranta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento e quindi sino al 21/12/2054, salvo rinnovo a norma dell'art. 30 del R.D. 1775/1933 e s.m.i., subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel Disciplinare prot. n. 66418 sottoscritto in data 20/08/2014;
- 3) di subordinare il rinnovo dell'utenza al versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia dell'annuo canone demaniale; il canone da applicare sarà quello corrispondente all'uso irriguo con restituzione delle colature ed è quantificato per l'anno 2014 in € 264,10 in ragione di € 26,41 al modulo per moduli 10; il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente da Regione Lombardia secondo la disciplina vigente, sarà dovuto anche qualora il Consorzio non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto del presente provvedimento, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.;
- 4) che le somme introitate a titolo di canone demaniale da Regione Lombardia, secondo le modalità e quantificazioni vigenti nel territorio lombardo, si intendono comprensive dell'importo che eventualmente spetterà a Regione Piemonte per effetto della definizione dell'atto integrativo di cui al punto 3.2 del vigente Protocollo d'Intesa, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n.

VII/15968 del 30/12/2003 e da Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-12675 del 07/06/2004;

5) che il presente provvedimento è rilasciato fatta salva la disponibilità dell'acqua; in caso di periodi di carenze idriche il Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla Pubblica Amministrazione stessa ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio;

6) che il Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino dovrà corrispondere alla Provincia di Varese l'obbligo ittiogenico di cui all'art. 141 della L.R. n. 31 del 05/12/2008 stabilito pari al controvalore in denaro di 2.500 soggetti di trota fario (*Salmo trutta fario*) di lunghezza compresa tra i 9 e i 12 centimetri;

7) che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato il ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data;

8) di pubblicare il presente provvedimento ed un estratto del Disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

9) di notificare il presente provvedimento al Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino in via Garibaldi, n. 3 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) e di inviarne copia ai sottoelencati Soggetti interessati:

- Regione Piemonte - D.R. Ambiente - Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ambiente@cert.regione.piemonte.it;
- Provincia di Novara - Settore Ambiente Ecologia ed Energia - Ufficio Risorse Idriche - Piazza Matteotti, n. 1 - 28100 Novara - protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it;
- Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza - U.O. Tutela delle Entrate Regionali - Piazza Città di Lombardia, n. 1 - 20124 Milano - presidenza@pec.regione.lombardia.it;
- Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Risorse Idriche e Programmazione Ambientale - Piazza Città di Lombardia, n. 1 - 20124 Milano - ambiente@pec.regione.lombardia.it;
- Regione Lombardia - Sede Territoriale di Varese - Viale Belforte, n. 22 - 21100 Varese - vareseregione@pec.regione.lombardia.it;
- A.I.PO - Ufficio Periferico di Pavia - Via Mentana, n. 55 - 27100 Pavia - ufficio-pv@cert.agenziapo.it;
- Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino - Via Isonzo, n. 1 - 20013 Magenta (MI) - parco.ticino@pec.regione.lombardia.it;
- Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore - Località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO) - parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it;
- Comune di Vizzola Ticino - Piazza Marconi, n. 25 - 21010 Vizzola Ticino (VA) - comune.vizzolaticino@halleypec.it;
- Comune di Lonate Pozzolo - Via Cavour, n. 20 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) - comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it;
- Provincia di Varese - Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica - Piazza Libertà, n. 1 - 21100 Varese - lsalardi@provincia.va.it;
- Consorzio del Ticino - Corso di Porta Nuova, n. 18 - 20121 Milano - ampa.consorziodelticino.mi@pa.postacertificata.gov.it;
- Provincia di Milano - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - protocollo@pec.provincia.milano.it;

- Enel Green Power S.p.A. - Unità Territoriale Lombardia - Viale Lombardia, n. 7 - 24068 Seriate (BG) - *enelgreenpower@pec.enel.it*.

Il Dirigente
Alberto Caverzasi

DISCIPLINARE

Sottoscritto in data 20/08/2014 - prot. n. 66418 e registrato a Varese il giorno 26/08/2014 al n. 2258
- Serie 3

Omissis

ART. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal fiume Ticino in comune di Somma Lombardo (VA) è fissata nella misura non superiore a moduli medi e massimi, estivi e invernali, 10 (pari a 1.000 l/s), ivi compreso l'apporto delle fontane di Castelnovate in comune di Vizzola Ticino (VA), per l'irrigazione di complessivi 60 ettari di terreni nei comuni di Vizzola Ticino (VA) e Lonate Pozzolo (VA), come risulta dalla relazione del Dicembre 2009 a firma della Dott.ssa Cristina Troietto.

Il mantenimento nella Gora Molinara di tale portata idrica è essenziale, oltre che per il corretto funzionamento del sistema irriguo, per la tutela dell'ecosistema nel suo complesso e per la preservazione del contesto paesaggistico esistente e del suo valore estetico e tradizionale, cui contribuisce in maniera sostanziale la presenza della Gora medesima.

ART. 2

Luogo e modo di presa dell'acqua

La portata di competenza della Gora Molinara viene derivata dal fiume Ticino in comune di Somma Lombardo (VA) - località Panperduto a mezzo delle opere di presa del Canale Eugenio Villaresi, oggetto di altro provvedimento di Concessione in favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villaresi, viene immessa e vettoriata nel Canale Industriale alimentante l'impianto idroelettrico con centrale a Vizzola Ticino (VA), in concessione alla Società Enel Green Power S.p.A. e oggetto di altro provvedimento, e viene poi da questo canale estratta, mediante tubazione dedicata dotata di valvola di dissipazione, direttamente dal bacino di carico della centrale di Vizzola, per essere immessa nell'alveo della Gora Molinara.

Le opere di presa dal bacino di carico sono conformi a quanto riportato nella tavola datata Maggio 2013 a firma dell'Ing. Corrado Coletta, allegata quale parte integrante del presente Disciplinare.

ART. 3

Luogo e modalità di restituzione e colo delle acque

La restituzione delle acque eccedenti le necessità dovrà continuare ad effettuarsi esclusivamente nell'alveo del Naviglio Grande abbandonato, in comune di Lonate Pozzolo (VA), secondo le modalità risultanti dallo stato di consistenza datato Maggio 2006 a firma dell'Ing. Lorenzo Del Felice allegato quale parte integrante del presente Disciplinare.

ART. 4

Misurazione e regolazione della portata

La regolazione della portata derivata dal bacino di carico della centrale di Vizzola è effettuata mediante apposita valvola ubicata sulla tubazione di prelievo.

Entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento del quale il presente Disciplinare costituisce parte integrante, il Concessionario dovrà installare un sistema di registrazione delle portate effettivamente prelevate dal bacino di carico e provvedere a determinare la scala delle portate in corrispondenza dell'edificio misuratore con idrometro, ubicato sulla Gora Molinara immediatamente a valle del sifone sottopassante il vecchio canale di scarico della centrale di Vizzola, individuando chiaramente sull'asta idrometrica il livello corrispondente alla portata di 10 moduli (1.000 l/s).

Omissis

ART. 5

Condizioni particolari

Il rinnovo dell'utenza viene accordato fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua e unicamente a condizione che l'utilizzazione delle acque in argomento non comporti il mancato raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per il fiume Ticino (codice corpo idrico N0080982ir), così come indicati nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po in adempimento della Direttiva 2000/60/CE.

Il Concessionario ha l'obbligo di far defluire tutte le acque residue e di colo od esuberanti esclusivamente nel ramo abbandonato del Naviglio Grande anche allo scopo di alimentare la Roggia Molinara di Castano. Gli scaricatori in Ticino che si trovano lungo l'asta della Gora Molinara non dovranno pertanto essere efficienti se non nei casi di asciutta della Gora per spurghe o riparazioni e negli eventuali periodi di piena ad acque sovrabbondanti.

Omissis

ART. 7

Dismissione presa alla "Barbelera"

Il Concessionario dovrà, ai sensi dell'art. 30 del R.D. 1775/1933 e s.m.i., presentare, entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento del quale il presente Disciplinare costituisce parte integrante, un progetto di ripristino delle sponde del fiume Ticino nelle condizioni richieste dal pubblico interesse in corrispondenza della vecchia presa dal fiume Ticino ubicata in comune di Vizzola Ticino (VA) - località Barbelera. Il progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità Concedente e degli Enti competenti sia dal punto di vista idraulico che della tutela paesaggistica e della conservazione degli habitat e delle specie del SIC IT2010013 "Ansa di Castelnovate". Il Concessionario dovrà iniziare e terminare i lavori di ripristino entro e non oltre un anno dalla data di approvazione del succitato progetto.

ART. 8

Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.)

Il valore del D.M.V. sito specifico del fiume Ticino alla sezione del Panperduto e la relativa modulazione stagionale saranno stabiliti, come previsto dalla normativa vigente, al termine della sperimentazione condotta in attuazione del *"Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, le Province di Novara, Varese, Milano e Pavia, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'Ente di Gestione Parco del Ticino piemontese, il Consorzio del Ticino, per l'avvio di una sperimentazione sul Deflusso Minimo Vitale nel fiume Ticino"*.

Durante la fase di sperimentazione e per tutta la durata prevista dal succitato Protocollo di Intesa, i rilasci effettuati in attuazione del Protocollo stesso assumono valore di deroga rispetto al valore di D.M.V. idrologico quantificato, alla sezione del Panperduto, in 28 m³/s sulla base della pianificazione regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque. Alla cessazione della sperimentazione, ove non venga disposto dagli Enti competenti di stabilire un diverso valore sito specifico del D.M.V., si ripristinerà l'applicazione del valore del D.M.V. idrologico in ragione della predetta portata di 28 m³/s, eventualmente incrementato con l'applicazione dei fattori correttivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di uso e tutela delle acque.

Omissis

ART. 10

Durata della Concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, l'utenza potrà essere praticata per un periodo di anni 40 (quaranta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di rinnovo del quale il presente Disciplinare costituisce parte integrante ed alla scadenza potrà essere rinnovata, qualora

persistano i fini della derivazione, la stessa risulti conforme alla pianificazione regionale in materia e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e di valorizzazione del corpo idrico, con quelle modificazioni che si rendessero necessarie sulla base della normativa vigente.

In mancanza di rinnovo come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

Varese, lì 20/08/2014

Il Dirigente
Alberto Caverzasi